

TRIBUNALE DI BENEVENTO

G.I. Dott. Cuoco - R.G. n. 784/2017

ISTANZA DI CORREZIONE MATERIALE

Il sottoscritto Avv. Nicoletta Camilleri, nella sua qualità di professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento ex art. 15 L. 3/2012 nella procedura in oggetto,

PREMESSO

- Che con provvedimento del 12.3.2019 veniva omologato il piano del consumatore depositato;
- Che nel PTM si legge "dispone che il presente piano sia pubblicato sul sito *astegiudiziarie.it*";
- Che in tale ipotesi il piano va pubblicato sul sito *asteannunci.it* non dovendosi procedere ad alcuna vendita di beni;
- Appare di tutta evidenza che il Giudice sia incorso in un mero errore materiale e/o di trascrizione nell'utilizzare il termine *astegiudiziarie.it* anziché quello esatto di *asteannunci.it*;

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto Avv. Nicoletta Camilleri, nella qualità,

CHIEDE

- Che l'Ill.mo Giudice Voglia procedere alla correzione dell'errore materiale indicato in narrativa sostituendo nella parte dispositiva la parola *astegiudiziarie.it* con la corretta parola *asteannunci.it*.

Con ossequio.

Benevento, 25 marzo 2019.

Avv. Nicoletta Camilleri

Nicoletta Camilleri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25-03-19
Il Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25-03-19
Il Collaboratore di Cancelleria

Il decreto è
il 12.3.19
mei tenuti
presenti, così
che il piano
"astegiudiziarie.it"
quello esatto
"asteannunci.it"
Tale errore è
per il stampa-
mento.
BU. 25.3.19



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il sezione civile
Collegio Esecuzioni e Fallimenti

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da [REDACTED]

[REDACTED]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Concetta Golino, in Marcianise (CE) al Via P. Toselli n. 14, assistiti ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012 dall'avv. Nicoletta Camilleri, nominato dal Tribunale Ordinario di Benevento- Sez.Vol.Giurisdizione, con provvedimento del 1° giugno 2017;

letta la relazione ex art. 9 comma 3 *bis* l. cit.;

osserva quanto segue.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) si pone come il primo intervento normativo diretto a disciplinare l'insolvenza del debitore non fallibile (la "rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente") conseguente ad un "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" (art. 6 legge 3/12).

Nella sua attuale formulazione, la disciplina normativa riserva un autonomo procedimento concorsuale (per esplicita anche se indiretta qualificazione contenuta nell'art. 6 1° comma), attivabile esclusivamente dal **consumatore**, in assenza di alcune condizioni ostative¹ e consistente in un piano diretto alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è sufficiente la positiva deliberazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei creditori.

¹ L'art. 7 della legge fissa i limiti esterni specificando che non possono usufruire della procedura coloro che sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 o hanno già ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; o hanno subito, per cause a loro imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano o hanno presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.



Il piano sembra quindi caratterizzato più che da profili negoziali, da penetranti tratti autoritativi, incongrui rispetto alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, tutte caratterizzate da un tendenziale ampliamento degli ambiti riservati all'iniziativa privata e da un parallelo arretramento dell'organo giurisdizionale.

La diversità strutturale si giustifica proprio per la riserva in favore del consumatore²; meritevole di una tutela più incisiva in ragione della sua intrinseca fragilità contrattuale che lo rende incapace di "contrattare" con il ceto creditorio le condizioni di un accordo. Questo, logicamente, giustifica la scelta del legislatore di escluderne la negoziabilità, incentrando la procedura intorno ad un atto unilaterale del debitore diretto esclusivamente all'organo giurisdizionale.

In questo contesto, evidentemente, il **giudice** assume un ruolo ed una funzione diversa, perché assomma su di sé alle funzioni tipiche di sindacato esterno, anche quelle molto più penetranti, di sindacato interno di fattibilità economica del piano. Ed il raccordo tra il Tribunale, i creditori ed il consumatore è un organismo al quale è attribuito, nella struttura normativa, il ruolo di collaboratore del giudice, garante della procedura e contestualmente, di assistenza al consumatore nella redazione del piano³. All'organismo (o al professionista incaricato) è rimessa la redazione di una relazione particolareggiata con l'indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata dal consumatore, della concreta capacità economica e finanziaria del consumatore negli ultimi cinque anni, degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori, della concreta fattibilità del piano e della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (disciplinata negli artt. 14 *ter* e seguenti della stessa legge).

Nel merito, il **piano del consumatore** deve indicare le modalità ed i tempi di pagamento dei creditori, con l'indicazione delle eventuali garanzie, garantendo il pagamento dei crediti impignorabili; il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'I.V.A. e delle ritenute operate e non versate; il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione) o anche una moratoria fino a un anno dall'omologazione (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione).

² Inteso come "persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" Art. 6 lett. b L. 3/12

³ Rientrano fra le attribuzioni dell'organismo la verifica della veridicità dei dati, l'attestazione di fattibilità del piano, l'esecuzione della pubblicità, la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e la risoluzione dei conflitti sorti con i creditori in fase di esecuzione.



Sotto il **profilo procedimentale**, il giudice deve preliminarmente verificare che il consumatore non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse e che non abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell'accordo.

Superato il vaglio di ammissibilità, il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente, e salvo eventuali integrazioni da depositare nel termine perentorio fissato dal giudice - il contenuto e la completezza documentale del piano e quindi che la proposta contenga la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, con l'elenco di tutti i creditori e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

L'art. 12 *bis* indica dettagliatamente **le verifiche demandate al giudice** e, con esse, i profili condizionanti l'omologa: la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo; la meritevolezza del debitore, valutata sotto il profilo della diligenza adottata al momento della nascita dell'obbligazione e, con essa, degli effettivi margini di probabilità di adempimento.

Surrogandosi ai creditori, il giudice avrà quindi l'onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'accordo omologato. Una valutazione che, per come si è detto, presuppone margini di opinabilità e di errore e comporta l'assunzione di un rischio (comunque riversato sui creditori) in ordine ai (possibili) esiti infausti del piano. Valutazione che, tuttavia, per l'estromissione del ceto creditorio dall'iter procedimentale (se non nei limiti di semplici contestazioni), rimane sottratta al suo titolare ed affidata all'organo giurisdizionale.

L'omologa, tuttavia, è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso della mancanza di negoziabilità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio. Tale valutazione, infatti, si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.



Ciò non significa che, in sé, non siano rilevanti “*le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale*”⁴. Ma solo che tali esigenze, legittimamente soddisfatte attraverso il ricorso al credito, non potranno di per sé giustificare la negligente assunzione del debito, quanto meno ai fini dell'applicazione di questa particolare procedura di composizione.

SITUAZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

Delineato il quadro normativo di riferimento, in concreto, [REDACTED] con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale, hanno chiesto - ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/12 - l'omologa di un piano del consumatore evidenziando una oggettiva situazione di sovraindebitamento.

Appare preliminare, quindi, per come si è detto, ricostruire la consistenza (attiva e passiva) del patrimonio del debitore e la sua attuale condizione reddituale.

Il [REDACTED] svolge lavoro dipendente e percepisce una mensilità netta di € 1.200,00; la [REDACTED] invece è casalinga e pertanto non ha reddito.

La famiglia attualmente è composta oltre che da loro stessi, da due figli minorenni [REDACTED], come si evince dallo stato di famiglia prodotto ed ha la necessità di € 550,00 mensili per il loro sostentamento. Il nucleo familiare vive nella casa di loro proprietà in Amorosi (BN) individuata al catasto fabbricati Foglio 7, p.lla 751, sub 11, cat. A2 oltre locale deposito censito in catasto al Foglio 7, p.lla 751, sub 5, cat. C2., ma il suddetto cespite risulta gravato da pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Benevento.

A detta abitazione, sulla base della relazione di stima a firma dell'Ing. Carmine Ciaburri eseguita nella procedura esec. imm. n. 214/2014 promossa da CheBanca in danno dei ricorrenti (cfr. All. Doc. 24) è stato attribuito un valore di mercato pari ad € 152.014,64. Ciononostante, effettuati (infruttuosamente) diversi esperimenti di vendita, il predetto immobile dovrebbe essere posto in vendita al prezzo base d'asta di € 64.132,00, con un offerta minima efficace pari a € 48.234,00. Tale è il valore ritenuto congruo dal professionista.

Il Cristillo risulta inoltre proprietario di due automobili che vengono utilizzate dai coniugi per recarsi al lavoro e per attendere alle quotidiane necessità della famiglia.

⁴ Cass. n. 1869/16



La complessiva esposizione debitoria, parallelamente, è pari ad € 156.115,64, di cui € 153.955,64 nei confronti della CHEBANCA S.p.A. in forza di contratto di mutuo ed i residui € 2.160,00 nei confronti della Fidelity.

LA PROPOSTA ED IL PIANO

La proposta, formulata ai sensi dell'art.12/bis della legge n.3/2012 (così come da ultimo riformulata) prevede il pagamento dell'importo di € 63.000,00 così individuata: l'unica entrata dei ricorrenti è data dallo stipendio del [REDACTED] ammontante ad € 1.200,00 mensili; ricorrenti hanno necessità mensili per € 550,00; residua quindi una somma mensile di € 650,00 da destinare al Piano. Proponendo un Piano che si sviluppa per anni 7 e considerando 12 mensilità annue da € 1.200,00 e 1 mensilità annua di € 2.400,00 (in occasione della corresponsione della tredicesima) si determina una liquidità da destinare al Piano di € 63.000,00.

Tale somma verrà così divisa: € 3.216,00 quale somma spettante in prededuzione all'OCC; € 48.234,00 somma da destinare al creditore privilegiato Chebanca; € 1.102,36 a titolo di interessi da destinare al creditore privilegiato in ragione della moratoria ipotizzata, € 10.447,64 quale somma ulteriore disponibile per chirografi corrisposta per il 98% a CheBanca per onorare l'importo residuo del debito e per il 2% per onorare il debito con Fidelity.

Secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 della legge n. 3/12, al piano risulta allegata la prescritta documentazione.

LE VALUTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Attraverso la sua relazione, il professionista ha evidenziato che *“Fino al 2010 le rate del succitato mutuo sono state regolarmente pagate poiché gli stessi beneficiavano di una entrata fissa costituita dalla busta paga di circa € 1.600,00 del Sig. [REDACTED] che all'epoca lavorava presso una carrozzeria come dipendente ed era regolarmente assunto. La rata del mutuo era di € 853,00 mensili. Nel 2010, a causa della crisi che attanagliava il settore, il [REDACTED] veniva licenziato e con la disoccupazione, ammontante ad € 600,00 mensili, non è riuscito più a fronteggiare il costo del mutuo e dei bisogni della famiglia. A seguito del licenziamento avvenuto nel 2010 il [REDACTED] unico lavoratore in famiglia, non ha più avuto un lavoro stabile e regolare. Fino ad oggi si è arrangiato lavorando ad ore presso degli amici e solo nel mese di ottobre 2017 è stato assunto dalla [REDACTED] [REDACTED] (pag.n.5 della relazione). E tanto appare oggettivamente riscontrato dall'assenza di protesti e di debiti tributari pendenti o iscritti a ruolo.*



Ed è proprio tale circostanza che, sotto altro profilo, riscontra anche le cautele adottate dallo stesso debitore, nella fase genetica del rapporto obbligatorio a necessaria tutela degli interessi dei creditori. Sotto tale profilo, infatti, il professionista ha evidenziato come l'originaria capacità di adempimento si è progressivamente logorata a causa proprio del sopravvenuto licenziamento.

Quanto alla convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria, il professionista ha evidenziato come *“l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa porterebbe quindi il non soddisfacimento integrale né del creditore procedente né di quello chirografario. Al contrario, con il piano del consumatore, i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso. A questo deve aggiungersi che, oltre alla somma che eventualmente si ricaverebbe dalla vendita dell'immobile alla IV asta (ipotesi ritenuta dallo scrivente molto remota), gli istanti hanno inteso mettere a disposizione dei loro creditori la ulteriore somma di € 11.550,00. Ovvìa conclusione di ciò è che con l'ipotesi liquidatoria i creditori potrebbero essere soddisfatti in parte con la sola somma del ricavato della vendita (€ 48.234,00), invece con il Piano del consumatore, sebbene con tempi più lunghi, verranno soddisfatti con la somma di € 48.234,00 oltre €11.550,00 con evidente convenienza per gli stessi.”*

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare, infatti, è stato stimato in circa 48.000 euro che andrebbero a soddisfare, di fatto, detratte le spese per l'esecuzione, solo (parzialmente) il creditore ipotecario, mentre i chirografari si vedrebbero costretti a soddisfarsi, nei limiti di pignorabilità, sullo stipendio del Cestinetto, con evidente falcidia dei rispettivi crediti.

Quanto al profilo della fattibilità, il professionista ha ritenuto congrua, rispetto all'attuale capacità reddituale del ricorrente, la possibilità di destinare mensilmente la somma di euro 650,00 in favore dei creditori. E ciò in ragione dell'ammontare netto dello stipendio (pari a circa 1.200 euro netti mensili) e delle spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare (stimate in euro 550,00 circa in ragione del nucleo familiare da gestire).

Si è costituito il creditore ipotecario, contestando, in sintesi:

- *“l'ingiustificata lesione delle ragioni creditorie di CheBanca!S.p.a., che vede riconosciuto, col suddetto piano, il pagamento di solo circa il 40% del credito vantato nei confronti degli odierni istanti; del resto, e ad abundantiam, vi sarebbe concreta impossibilità per CheBanca!S.p.a. di recuperare il residuo 60%;*



- *l'ingiustificata frustrazione delle garanzie ipotecarie concesse contestualmente e volontariamente alla stipula del mutuo dagli odierni istanti e relative all'immobile indicato in premessa;*
- *la non convenienza del piano del consumatore rispetto all'esecuzione immobiliare, sull'immobile concesso in garanzia, già avviata da CheBanca!S.p.a., ed avente R.G.E. 214/2014, con la quale l'Istituto di Credito può concretamente recuperare il credito vantato nei confronti dell'odierna istante certamente in tempi più brevi e ragionevoli rispetto a quelli proposti nel piano di esdebitazione;*
- *l'atteggiamento incauto e colposo del debitore che ha dato consapevolmente luogo alla situazione di sovraindebitamento"*

L'OMOLOGABILITÀ DEL PIANO

Il piano, come attestato dal professionista, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente. E conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che, alla luce delle condivisibili deduzioni del professionista, risulta peggiore per il ceto creditorio alla luce del disposto dell'art. 14 *undecies* ed ai conseguenti limiti di acquisizione.

Appare necessario precisare, per la presenza di crediti privilegiati (soddisfatti parzialmente), che

- ad essi viene comunque assicurato l'integrale pagamento di quanto spetterebbe in caso di liquidazione del bene oggetto del privilegio (ai sensi dell'art. 7 1° comma l. 3/12). Sotto questo profilo è sufficiente rilevare come la determinazione del valore di mercato del bene non rappresenta un dato astratto e condizionato da stime o previsioni astratte: esso è dato economico che risente esclusivamente delle concrete dinamiche di mercato. Ebbene, in concreto tali dinamiche sono effettivamente emerse nel corso della procedura esecutiva ed hanno condotto a plurimi ribassi rispetto al valore di stima originariamente ipotizzato dal tecnico in sede esecutivo: tanto giustifica la previsione di stima e la relativa attestazione effettuata dal professionista.
- al creditore privilegiato, pur soddisfatto oltre il limite temporale stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8 l. 3/12, nell'orizzonte temporale di 7 anni, viene comunque assicurata la totale compensazione della perdita subita dal ritardo. La norma richiamata, infatti, da interpretarsi coerentemente con la parallela disposizione dettata nell'art. 186 bis l. fall. (essendo la situazione sostanziale sottostante, in assenza della liquidazione del bene, del tutto sovrapponibile sia nell'ipotesi di accordo di composizione con continuità aziendale, sia nell'ipotesi di piano del consumatore), offre la possibilità all'imprenditore (in caso di accordo) o al consumatore (in caso di piano) di evitare la liquidazione



del bene assicurando, tuttavia, al privilegiato non solo l'integrale pagamento della somma concretamente garantita (ossia nei limiti del valore di liquidazione del bene oggetto della garanzia), ma anche l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal ritardo, compensato attraverso il riconoscimento degli interessi sulla somma per il periodo di dilazione.

Da ultimo, l'evidenziata circostanza connessa alla perdita del lavoro, per come si è detto, riscontra anche le cautele adottate dallo stesso debitore, nella fase genetica del rapporto obbligatorio, a necessaria tutela degli interessi dei creditori.

Sotto il profilo delle modalità esecutive, in assenza di specifica indicazione e considerato che, di regola, il debitore non viene spossessato dei beni e dei diritti coinvolti nel piano e necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte, appare opportuno che i pagamenti vengano eseguiti direttamente dal debitore nel rispetto delle indicazioni di piano. Allo stesso professionista l'onere di verificare periodicamente l'esattezza dei singoli pagamenti, segnalando ogni circostanza pregiudizievole per gli interessi creditori secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 3/12.

PTM

omologa il piano del consumatore predisposto da [REDACTED]

disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato così come richiamato nel presente provvedimento;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 l. 3/12;

dispone che il presente piano sia pubblicato sul sito "astegiudiziarie.it";

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente ;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo.

Benevento, 12 marzo 2019

Il Giudice
Michele Cuoco

